

**Risposta n. 180**

**OGGETTO:** Regime fiscale applicabile ai contributi erogati, per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura - Art. 78, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 10-bis decreto 28 ottobre 2020, n. 137

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Ministero istante fa presente che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state definite le modalità di calcolo dei contributi stanziati a favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l'emergenza Covid-19.

L'*Istante* rileva che, contrariamente a quanto disposto per analoghe fattispecie, per le misure di sostegno di cui al citato articolo 78 non è stato previsto il regime di esenzione ai fini delle imposte sui redditi.

Con l'istanza di interpello in esame, pertanto, si chiede di conoscere il regime fiscale applicabile ai contributi da corrispondere alle imprese di pesca, ai sensi del citato decreto legge n. 18 del 2020.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante*, in considerazione dell'assenza di una specifica disposizione di esenzione, così come invece previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), ritiene che ai contributi in oggetto debba essere applicata la ritenuta d'acconto del 4 per cento, così come previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che « *Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura*».

La riportata disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione dei criteri e delle le modalità di attuazione, che è stato emanato il 17 luglio 2020. Gli articoli 2 e 3 di tale decreto dispongono che la dotazione del Fondo è di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, è previsto che le predette risorse sono destinate nella misura di euro 15 milioni, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, e di euro 3,5 milioni, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura.

Al riguardo, nella relazione illustrativa all'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è precisato che il citato fondo è destinato per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

In relazione al regime fiscale applicabile al beneficio economico in esame, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10-*bis* (rubricato «*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'articolo 27 del decreto "Cura Italia" e all'articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si ritiene che i contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per

l'emergenza Covid-19, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto Cura Italia, in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**